

## Condizioni generali di acquisto di Bizerba Schweiz AG, Trimmis

---

### 1. Validità delle presenti condizioni

- 1.1 Le condizioni seguenti si applicano agli ordini da noi effettuati per consegne e servizi (qui di seguito denominati nel loro complesso: Fornitura) a esclusione di tutte le condizioni commerciali del nostro Fornitore, se non diversamente concordato.
- 1.2 Gli accordi che modificano o integrano le presenti condizioni, gli accordi accessori nonché le condizioni del Fornitore saranno considerati validi solo se da noi confermati per iscritto. La conferma scritta deve essere fatta dal nostro ufficio acquisti. I nostri agenti commerciali e rappresentanti non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni vincolanti.

### 2. Inserimento degli ordini

- 2.1 Le offerte del Fornitore sono per lui vincolanti. Un inserimento degli ordini valido viene effettuato tramite nostro corrispondente ordine scritto (e-mail e/o fax mantengono la forma scritta) o, in caso di un ordine che si discosta dall'offerta, dalla scadenza non contestata di 5 giorni lavorativi dalla data dell'ordine o dall'accettazione non contestata della consegna da parte nostra. In caso di accettazione di un ordine che presenta delle differenze, rinunciamo a ricevere la dichiarazione di accettazione.
- 2.2 Per essere validi, gli accordi presi telefonicamente dovranno essere da noi confermati per iscritto. Qualsiasi corrispondenza relativa all'inoltro o alla modifica di un ordine deve essere effettuata con il nostro ufficio acquisti.
- 2.3 La richiesta a un Fornitore di presentare un'offerta non costituisce di per sé un'offerta valida per concludere un contratto, ma contiene semplicemente una richiesta al Fornitore a sottoporci un'offerta contrattuale.
- 2.4 La presentazione di offerte e preventivi, nonché la creazione di immagini, disegni, calcoli e altra documentazione («Documenti») e la creazione di file e/o modelli da parte del Fornitore sono per noi gratuiti e non vincolanti, a meno che non sia stata espressamente concordata una deroga per iscritto. Abbiamo tutti i diritti di proprietà e d'autore sui Documenti. Non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto e devono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del nostro ordine. Una volta elaborato l'ordine, i Documenti ci dovranno essere inviati spontaneamente. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di riservatezza di cui al punto 15.
- 2.5 Se il Fornitore si avvale di terzi per l'esecuzione dei propri servizi, è necessario il nostro previo consenso scritto. Il personale del Fornitore o di terzi impiegati con rispettiva autorizzazione deve rispettare durante il lavoro i regolamenti interni dell'impianto interessato e le norme di sicurezza in vigore. In particolare, devono essere osservate e rispettate integralmente le nostre «Istruzioni di sicurezza per i collaboratori di aziende

esterne durante gli incarichi di lavoro presso Bizerba». Su richiesta del Fornitore, mettiamo a disposizione di quest'ultimo i summenzionati regolamenti. Il Fornitore è responsabile di eventuali terze persone impiegate e si impegna a rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni, salvo diverso accordo.

### 3. Produzione/approvvisionamento della fornitura

- 3.1 L'oggetto della fornitura deve essere eseguito secondo lo stato dell'arte più recente e deve essere conforme al nostro ordine, a una delle specifiche della nostra azienda incluse nell'ordine, nonché alle specifiche contrattuali, ad altri accordi di qualità e alla destinazione d'uso concordata. Qualora nessuna destinazione d'uso sia stata concordata, l'oggetto della fornitura deve corrispondere all'uso usuale e previsto.
- 3.2 Per quanto riguarda l'adempimento dei suoi obblighi il Fornitore deve rispettare, in particolare - ma non in via esclusiva - nell'approvvigionamento, nella produzione e/o nella fornitura, tutte le norme e i requisiti amministrativi e di legge, le rispettive norme sulla protezione dell'ambiente, sulle sostanze pericolose, sulle merci pericolose e sulle norme antinfortunistiche. Il Fornitore deve pertanto garantire che siano rispettate tutte le normative nazionali e internazionali, le disposizioni delle autorità nazionali e internazionali e delle associazioni di categoria, comprese le direttive e i regolamenti dell'UE applicabili, e che non vengano violati i diritti di terzi.

In particolare, il Fornitore garantisce la conformità alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e al Regolamento REACH 1907/2006/CE. Il Fornitore deve informarci immediatamente per iscritto se viene a conoscenza di sostanze vietate (SVHC) nell'oggetto di fornitura.

Qualora in relazione alle condizioni dell'ordine si riscontrino contraddizioni tra le disposizioni/i requisiti amministrativi e legali e gli standard dello stato dell'arte attuale con le condizioni della commessa, il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto presentandoci proposte di modifica.

Siamo autorizzati a esaminare le procedure e i processi del Fornitore e la compatibilità ambientale dei prodotti nell'ambito degli audit dei fornitori. Si rimanda anche a quanto indicato al punto 7.

- 3.3 Se il Fornitore si è assunto l'obbligo di allestire, montare o installare la sua Fornitura, si assume tutte le spese accessorie necessarie, quali spese di viaggio, spese di alloggio, fornitura di utensili, ecc. salvo diverso accordo scritto esplicito.
- 3.4 Le eventuali autorizzazioni amministrative che ci vengono richieste e gli obblighi di comunicazione esistenti in relazione all'importazione e alla gestione della Fornitura devono essere immediatamente segnalati per iscritto dal Fornitore.

- 3.5 La corretta Fornitura da parte del Fornitore comprende i rispettivi certificati di fabbrica, i certificati di collaudo, le istruzioni per l'uso, le dichiarazioni di conformità, le schede di sicurezza, i certificati di esame, i certificati di qualità, le perizie (ad es. TÜV o simili), ecc. relativi alla Fornitura. Nella misura in cui i certificati ambientali sono disponibili, devono essere presentati dal Fornitore spontaneamente.
- 3.6 Il Fornitore è tenuto a inviarcì, prima della consegna, le schede di dati di sicurezza secondo le disposizioni di legge vigenti nella rispettiva versione valida, se la Fornitura contiene componenti per i quali le schede di sicurezza devono essere redatte in conformità con le disposizioni di legge/amministrative.

#### 4. Processo di consegna, spedizione e trasferimento del rischio

- 4.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna deve essere effettuata franco domicilio all'indirizzo di consegna da noi richiesto [DDP degli INCOTERMS (International Commercial Terms of the International Chamber of Commerce 2010)]. Al Fornitore spetta la consegna all'indirizzo comunicato, compresa l'esecuzione a proprie spese delle necessarie formalità di importazione/esportazione o di altre formalità amministrative.
- 4.2 Se nell'ordine viene indicata da parte nostra una modalità di spedizione specifica, questa è vincolante per il Fornitore. Qualora ciò sia in contrasto con le disposizioni di legge e/o con lo stato attuale della tecnica, il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto.
- 4.3 Il Fornitore è tenuto a indicare esattamente i nostri numeri d'ordine su tutti i documenti di spedizione e bolle di consegna. In caso contrario, il Fornitore sarà ritenuto responsabile degli eventuali ritardi nell'elaborazione, nonché dei danni e dei costi derivanti dall'inosservanza delle nostre istruzioni di marcatura e spedizione.
- 4.4 Le forniture da noi non richieste o anticipate possono essere restituite a spese e a rischio del Fornitore. Lo stoccaggio sarà a spese e a rischio del Fornitore. Siamo autorizzati a determinare il contenuto e le condizioni di tale spedizione il più presto possibile.
- 4.5 Nel caso di ordini riguardanti forniture di origine straniera, siamo autorizzati a specificare al Fornitore l'importatore che si occuperà dell'importazione della fornitura, nonché dello sdoganamento e delle relative formalità legali. Qualora dovessimo avvalerci di tale diritto, ciò non modificherà la responsabilità di base e l'onere finanziario del Fornitore ai sensi del punto 4.1.
- 4.6 Il rischio viene trasferito a noi quando la Fornitura del Fornitore ci viene consegnata all'indirizzo concordato.
- 4.7 In linea di massima non sono consentite forniture parziali, a meno che non sia stata espressamente concordata una deroga per iscritto.
- 4.8 Siamo autorizzati a restituire al Fornitore gli imballaggi, ad es. casse e gabbie. Il Fornitore può occuparsene

personalmente o, su nostra richiesta, nominare una terza parte a tale scopo.

#### 5. Data di consegna

- 5.1 Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante per il Fornitore. La data di consegna si considera rispettata solo se la consegna è avvenuta il giorno concordato ed entro le ore 16.00 dal lunedì al giovedì ed entro le ore 12.00 del venerdì.

Se come data di consegna è stata fissata solo la settimana, la consegna deve essere effettuata entro il mercoledì della suddetta settimana al più tardi alle ore 16.00.

Per la puntualità della consegna è determinante scaricare in modo corretto e completo gli oggetti della fornitura e consegnarli al nostro ufficio accettazione merci, inoltre fornire tutti i rispettivi documenti di accompagnamento. Alla scadenza dei suddetti termini, non siamo obbligati a ritirare la merce nel giorno in questione.

- 5.2 Il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora si verificano o risultino evidenti circostanze in base a cui il termine di consegna concordato non può essere rispettato.
- 5.3 Se tra noi e il Fornitore sono state concordate modifiche alla fornitura e/o alla sua esecuzione, tali modifiche non hanno alcun effetto sui termini stabiliti, a meno che non sia stata concordata per iscritto una nuova data di consegna.
- 5.4 Se il Fornitore non rispetta la data di consegna, sarà considerato subito inadempiente (senza sollecito). In caso di ritardo nella consegna, abbiamo diritto in particolare ai diritti previsti dalla legge; gli ulteriori diritti contrattuali rimangono invariati. Non è necessario fissare un termine per l'adempimento successivo da parte del Fornitore. La nostra richiesta di risarcimento danni in caso di recesso dal contratto sussiste anche senza colpa del Fornitore. Dovessimo essere interessati a una prestazione parziale, siamo autorizzati a limitare la rinuncia all'adempimento di una parte della prestazione dovuta dal Fornitore.
- 5.5 Se in caso di ritardo nella consegna è stata concordata a contratto una pena convenzionale, possiamo richiedere al Fornitore, oltre a detta pena e tenendo conto di quest'ultima, il risarcimento di ulteriori danni, se quest'ultimo non è in grado di dimostrare di non essere responsabile del ritardo o di non averci creato un danno minore o nullo.
- 5.6 Qualora si verificano circostanze non prevedibili e non imputabili al Fornitore, le date di esecuzione delle prestazioni del Fornitore saranno modificate di comune accordo. Qualora si verificano tali circostanze, dovremo esserne informati immediatamente per iscritto - al più tardi 2 giorni lavorativi dopo il verificarsi dell'evento in questione - indicando il ritardo previsto. Il Fornitore adotterà tutte le misure necessarie per rispettare i termini originali o per ridurre il ritardo.

## **6. Prezzi, fattura e pagamento**

- 6.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Se non diversamente concordato per iscritto, il prezzo include la consegna all'indirizzo specificato, compresi i costi di imballaggio, i dazi doganali, ecc. (DDP, Incoterms 2010). L'imposta sul valore aggiunto legale è inclusa nel prezzo.
- 6.2 Le fatture devono contenere il nostro numero d'ordine come indicato nell'ordine.
- 6.3 Se una fattura non contiene tutte le informazioni necessarie e/o non è conforme a tutte le disposizioni di legge, verrà restituita al Fornitore. Il prezzo di acquisto può essere pagato solo alla ricezione della fattura debitamente emessa. Eventuali danni o altri disagi economici causati dal ritardo nella fatturazione sono a carico del Fornitore.
- 6.4 In particolare, al momento della fatturazione il Fornitore è tenuto a presentarci immediatamente le dichiarazioni del Fornitore richieste dalla legge. In caso di dichiarazioni a lungo termine, queste devono essere presentate al più tardi al momento dell'emissione della prima fattura; inoltre, il Fornitore deve informarci immediatamente se vengono omesse.
- 6.5 I pagamenti da noi effettuati non implicano il riconoscimento della consegna del Fornitore come conforme al contratto.
- 6.6 Il pagamento deve essere effettuato con modalità a nostra scelta.
- 6.7 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere effettuato dopo aver ricevuto la Fornitura o alla ricezione della fattura corretta e della dichiarazione del Fornitore, se ciò avviene successivamente, entro 14 giorni con uno sconto del 3%, entro 21 giorni con uno sconto del 2% o entro 30 giorni senza sconto.

## **7. Cessione, diritto di ritenzione, riserva di proprietà**

- 7.1 I crediti nei nostri confronti possono essere ceduti dal Fornitore solo con il nostro consenso. Tale consenso non può essere irragionevolmente negato.
- 7.2 È escluso il diritto del Fornitore di rifiutare la prestazione ai sensi degli art. 82 e 184 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.
- 7.3 Non accettiamo la riserva di proprietà da parte del Fornitore. È esclusa l'iscrizione della riserva di proprietà nel registro delle riserve di proprietà.

## **8. Garanzia della qualità**

- 8.1 Il Fornitore deve istituire e mantenere un sistema di garanzia della qualità documentato, adeguato per tipo e portata e che corrisponda allo stato dell'arte attuale. Deve tenere dei registri, in particolare dei suoi controlli di qualità, e metterceli a disposizione su richiesta, se necessario già al momento della consegna.
- 8.2 Eventuali possibilità di miglioramento e modifiche tecniche ci devono essere immediatamente comunicate per iscritto.

- 8.3 Con la presente il Fornitore acconsente a verifiche della qualità per valutare l'efficacia del suo sistema di garanzia della qualità da parte nostra o di uno dei nostri rappresentanti, se necessario con la partecipazione del nostro cliente.

## **9. Prove d'origine, giustificativi IVA, restrizioni all'esportazione**

- 9.1 Le prove d'origine da noi richieste devono essere presentate dal Fornitore con tutte le informazioni necessarie e messe a nostra disposizione immediatamente, tuttavia, al più tardi al momento della consegna. Lo stesso vale per i giustificativi IVA per le consegne all'estero.
- 9.2 Il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente se una Fornitura è soggetta in tutto o in parte a restrizioni all'esportazione ai sensi del diritto svizzero o di un altro paese.

## **10. Valutazione dei difetti, responsabilità per i difetti**

- 10.1 Il Fornitore è tenuto a effettuare un controllo completo della merce in uscita e a garantire che la sua Fornitura corrisponda sotto ogni aspetto al nostro ordine.
- 10.2 La Fornitura del Fornitore deve essere conforme al punto 3 e priva di difetti della cosa e diritti di proprietà.
- 10.3 Inoltre, la Fornitura non è esente da difetti se non corrisponde alla qualità contrattuale a causa delle informazioni e specifiche contenute nelle schede tecniche, nei documenti d'offerta, nei disegni, nei prospetti e nei file inviati in relazione all'inoltro dell'ordine.
- 10.4 Dobbiamo comunicare per iscritto al Fornitore eventuali difetti nella Fornitura, non appena siamo in grado di determinarli nel corso di un'attività commerciale regolare. A questo proposito, il Fornitore rinuncia all'obiezione di una segnalazione tardiva dei difetti. I difetti nascosti si considerano segnalati in tempo utile se la denuncia viene fatta al Fornitore immediatamente dopo che il difetto è stato scoperto.
- 10.5 Disponiamo appieno dei diritti di garanzia previsti dalla legge; gli ulteriori diritti contrattuali restano invariati. In ogni caso, siamo autorizzati a richiedere al Fornitore, a nostra discrezione, l'eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo. Si riserva espressamente il diritto al risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento in aggiunta alla prestazione.
- 10.6 Siamo autorizzati a riparare noi stessi il difetto a spese del Fornitore se non pone rimedio al difetto nei tempi previsti. Se l'adempimento da parte del Fornitore è per noi irragionevole (ad es. a causa di urgenza, pericolo per la sicurezza operativa o per il verificarsi imminente di danni sproporzionati), non viene fissato alcun termine. Si conviene che l'irragionevolezza per noi esiste se si tratta di una consegna già montata e un difetto si verifica solo sul campo. Inoltre, informeremo immediatamente il Fornitore, se possibile in anticipo, di qualsiasi circostanza che indichi l'irragionevolezza.

10.7 Tutte le spese sostenute in relazione all'obbligo di garanzia del Fornitore, ad esempio per il montaggio, il trasporto, l'imballaggio, l'assicurazione, i dazi doganali ed eventuali oneri pubblici, i test e i controlli tecnici, sono a carico del Fornitore. In particolare, il Fornitore si farà carico di tutte le spese di volo, viaggio, lavoro, albergo e trasporto necessarie per l'immediata eliminazione del difetto. Da mostrarci immediatamente.

## 11. Diritti su documenti e software, responsabilità del Fornitore a questo proposito

- 11.1 Ci riserviamo tutti i diritti sul software elaborato secondo le nostre specifiche (incluso il codice sorgente), sui documenti e sui processi e sulle invenzioni sviluppate in relazione al nostro ordine. Il Fornitore ci cede tutti i diritti che gli spettano al proposito. In questo contesto, il Fornitore è tenuto a fornirci immediatamente tutte le informazioni e i documenti necessari nella misura in cui sono richiesti per la registrazione dei diritti di proprietà industriale o per la protezione della proprietà intellettuale.
- 11.2 Ci spettano tutti i diritti d'uso noti e non noti, nonché il diritto di salvataggio e caricamento, duplicazione ed elaborazione, trattamento e ulteriore sviluppo del software e dei suoi componenti che fanno parte della fornitura, compresa la documentazione e il codice sorgente.
- 11.3 Se riguardano i risultati delle prestazioni dei dipendenti del Fornitore, questo dovrà rivendicarli per noi e assicurarsi che vi sia un accordo sufficiente con i dipendenti interessati in modo da garantirne il trasferimento a noi. Se le forniture sono state effettuate da terzi, il Fornitore ci esonera da qualsiasi rivendicazione da parte di questi.
- 11.4 Il Fornitore ha la responsabilità di mettere a nostra disposizione le eventuali licenze necessarie nei confronti di terzi per garantire i diritti di cui sopra nell'ambito della Fornitura, altrimenti è tenuto a risarcirci immediatamente in caso di rivendicazioni di terzi a seguito di una richiesta corrispondente da parte nostra.

## 12. Riservatezza

- 12.1 Le informazioni riservate sono informazioni di natura commerciale o tecnica espresse verbalmente o scambiate tra le parti per mezzo di supporti dati o informatici, che possono contenere i nostri segreti commerciali o essere di grande importanza per la politica aziendale, alla cui natura di riservatezza facciamo riferimento o la cui necessità di protezione deriva dalle informazioni stesse o da altre circostanze.
- 12.2 Sono escluse quelle informazioni che al momento della notifica erano accessibili al pubblico, erano già note al Fornitore, se diventano accessibili al pubblico senza violazione di tale obbligo, se il Fornitore le ha ricevute legalmente da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza, se sono state sviluppate autonomamente dal Fornitore o se sono state da noi

rivelate o devono essere rese pubbliche in base a disposizioni di legge.

- 12.3 Il Fornitore utilizzerà le informazioni riservate solo ai fini dell'ordine e si asterrà dall'utilizzarle, divulgarle o pubblicarle senza autorizzazione.
- 12.4 L'obbligo di cui al punto 15.3 si applica a partire dalla data di trasmissione dell'ordine corrispondente e per un periodo di 3 anni dal completamento del relativo ordine.
- 12.5 Il Fornitore è responsabile nei nostri confronti di tutti i danni derivanti da violazioni degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte del Fornitore stesso.

## 13. Garanzia sui ricambi

Il Fornitore garantisce che tutti i ricambi potenzialmente necessari per la Fornitura saranno a nostra disposizione per almeno 10 anni. Il periodo di cui sopra inizia con la consegna della Fornitura.

- 13.1 Il termine di prescrizione per i difetti della cosa e i diritti di proprietà è generalmente di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio, per le lesioni fisiche e i danni alla salute si applica al punto 11. In caso di forniture sostitutive, il periodo di garanzia per gli oggetti interessati inizia di nuovo. Per le forniture che vengono solitamente utilizzate in edifici o che fanno parte dell'equipaggiamento tecnico di un edificio, il termine di prescrizione per i diritti di garanzia è di 6 anni dal trasferimento del rischio.

Nella misura in cui, ai sensi di legge, ci spettano termini di prescrizione più lunghi di quelli sopra menzionati per quanto riguarda un difetto della cosa e/o un diritto di proprietà, si applicano le disposizioni di legge.

## 14. Responsabilità civile, indennità, assicurazione di responsabilità civile

- 14.1 La responsabilità generale si basa sulle disposizioni di legge; rimangono inalterate le ulteriori basi contrattuali di responsabilità.
- 14.2 Se il Fornitore è responsabile di un danno al prodotto o se siamo ritenuti responsabili di una violazione delle norme di sicurezza amministrative o di norme nazionali o estere sulla responsabilità del prodotto a causa di una difettosità della fornitura, il Fornitore è tenuto a risarcirci immediatamente, su nostra specifica richiesta, le istanze di risarcimento danni da parte di terzi.
- 14.3 Il Fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile prodotti con una somma forfettaria assicurata di almeno CHF 5'000'000,00 per ogni danno alle persone/alle cose. Se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono inalterate.
- 14.4 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni ambientali e le violazioni del diritto ambientale causati da un comportamento a lui imputabile, in particolare a causa della sua Fornitura. In caso di responsabilità, il

Fornitore è tenuto a risarcirci immediatamente, su nostra richiesta, contro tutte le pretese di terzi.

- 14.5 Se durante l'utilizzo, la messa in funzione o in opera della Fornitura si verificano guasti o difetti imputabili a misure od omissioni dell'utente, dell'operatore o del gestore risultanti a loro volta da istruzioni d'uso e funzionamento del Fornitore incomplete o non dettagliate o errate, il Fornitore è tenuto a risarcire il danno risultante.
- 14.6 Il Fornitore dovrà considerare il comportamento dei suoi fornitori e/o subappaltatori come quello che lui ha nei nostri confronti; si applica inoltre al punto 17.

## **15. Richiamo**

- 15.1 Se per noi o per i nostri clienti sussiste la possibilità che possano verificarsi danni a persone, a cose o perdite finanziarie a causa di difetti della Fornitura o se esistono altri motivi che giustificano il richiamo del prodotto, il Fornitore si assumerà tutti i costi per effettuare il richiamo del prodotto. Inoltre, il Fornitore è responsabile di tutte le spese accessorie sostenute per il richiamo di un prodotto o per chiarire la questione della necessità o meno del richiamo di un prodotto (ad es. spese peritali, legali, processuali, ecc.) Ci riserviamo espressamente il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni in caso di richiamo.
- 15.2 Nell'ambito della sua responsabilità per danni, il Fornitore è tenuto, tra l'altro, a rimborsarci le spese ai sensi degli art. 50 f., 148, 402 e 422 del Codice delle obbligazioni derivanti da o in relazione a un'azione di richiamo da noi effettuata. Per quanto possibile e ragionevole, informeremo il Fornitore sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo da adottare e gli daremo la possibilità di formulare delle osservazioni.
- 15.3 Il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente non appena viene a conoscenza di circostanze che potrebbero portare a un richiamo. Qualora il Fornitore violi tale obbligo, dovrà assumersi in particolare tutti i costi derivanti dalla mancata comunicazione immediata di informazioni.
- 15.4 Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano altri diritti legali o contrattuali.

## **16. Diritti di proprietà, indennizzo, riserva di proprietà, fornitura di strumenti**

- 16.1 Il Fornitore garantisce che non venga violato alcun diritto di terzi in Svizzera o all'estero in relazione alla sua fornitura. Se, a causa di una violazione di un diritto in relazione alla Fornitura del Fornitore, terzi dovessero avanzare richieste nei nostri confronti, il Fornitore è tenuto a risarcirci immediatamente, su richiesta, tali rivendicazioni. Per quanto riguarda le suddette rivendicazioni, non siamo autorizzati a stipulare accordi con terzi a carico del Fornitore senza il suo consenso, in particolare non possiamo concludere alcun accordo. L'obbligo di indennizzo del Fornitore si applica in particolare a tutte le spese da noi

necessariamente sostenute in conseguenza o in relazione a rivendicazioni di terzi.

- 16.2 Qualora l'esecuzione di un ordine comporti l'ottenimento di brevetti o modelli di utilità di terzi, il Fornitore deve ottenere a proprie spese le licenze necessarie e esonerarci da qualsiasi obbligo, svantaggio o danno che si dovesse verificare a causa dell'utilizzo di invenzioni di terzi o dalla violazione di brevetti o modelli di utilità di terzi.

Il Fornitore deve cederci tutti i diritti necessari per l'uso previsto della Fornitura. Se sono interessati brevetti o altri diritti di proprietà industriale del Fornitore, egli ci concede il diritto irrevocabile di utilizzare tali brevetti o diritti in relazione alla Fornitura senza alcuna restrizione e a titolo gratuito.

- 16.3 Qualora il Fornitore produca invenzioni durante l'esecuzione dell'ordine, in particolare durante la produzione di pezzi che, ad esempio, migliorano il pezzo o parti di esso, siamo autorizzati a utilizzare tali invenzioni senza alcuna restrizione e a titolo gratuito.

- 16.4 La documentazione tecnica facente parte della Fornitura diventa di nostra proprietà al momento della consegna. Abbiamo il diritto di produrre o far produrre copie della documentazione tecnica e di utilizzarle senza alcuna restrizione e a titolo gratuito in relazione alla Fornitura. Siamo inoltre autorizzati a mettere tali documenti a disposizione di terzi.

- 16.5 Se saranno i subappaltatori del Fornitore a eseguire in tutto o in parte il nostro ordine e a consegnarci la relativa documentazione tecnica, il Fornitore si impegna a garantirci su tali documenti gli stessi diritti che il Fornitore ci avrebbe concesso con la documentazione da lui fornita.

- 16.6 Se mettiamo a disposizione del Fornitore parti o strumenti per l'esecuzione dell'ordine, ci riserviamo il diritto di proprietà su di essi. L'elaborazione o la trasformazione viene effettuata per noi. Se la nostra merce soggetta a riserva di proprietà viene mescolata e/o combinata con altri oggetti che non sono di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati, misti e/o combinati al momento della lavorazione, miscelazione e/o combinazione. Se la miscelazione o la combinazione avviene in modo tale che l'articolo del Fornitore deve essere considerato come articolo principale, si riterrà convenuto che il Fornitore trasferirà a noi la comproprietà su base proporzionale. Il Fornitore custodisce per noi gli oggetti di nostra proprietà.

- 16.7 Il Fornitore è tenuto a utilizzare gli strumenti esclusivamente per la produzione delle forniture. Inoltre, il Fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli strumenti di nostra proprietà al valore a nuovo contro tutti i rischi ragionevoli, in particolare contro i danni da incendio, acqua e furto. Allo stesso tempo, il Fornitore cede a noi tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione. Il Fornitore è tenuto a eseguire in tempo utile e a proprie spese tutti i lavori di manutenzione e ispezione dei nostri strumenti, nonché

tutti i lavori di assistenza e riparazione. Ci devono essere segnalati immediatamente eventuali malfunzionamenti.

## **17. Inadempienza contrattuale in caso di violazioni di conformità**

Il Fornitore si impegna a informarci immediatamente di qualsiasi violazione del Codice di condotta Bizerba, disponibile sulla nostra homepage o che può esserci richiesto direttamente, o delle leggi pertinenti da parte del Fornitore, di un terzo da lui nominato o di una società a lui affiliata nel gruppo. Se a causa di tale violazione non saremo più in grado di cooperare ragionevolmente, avremo la possibilità di risolvere il rapporto contrattuale senza preavviso per giusta causa.

## **18. Responsabilità del Fornitore nei confronti di terzi**

Tutti i suddetti obblighi e doveri del Fornitore si applicano anche a tutti i terzi utilizzati dal Fornitore in relazione all'esecuzione dell'ordine, in particolare ai subfornitori e subappaltatori. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei nostri confronti per il loro comportamento o per la violazione dei loro doveri.

## **19. Luogo di adempimento e foro competente**

19.1 Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento per tutte le prestazioni del Fornitore e per tutti gli obblighi da parte nostra, in particolare per i nostri obblighi di pagamento, è esclusivamente la nostra sede legale a Trimmis.

19.2 La nostra sede di Trimmis è anche il foro competente per tutte le controversie tra noi e il Fornitore.

## **20. Clausola salvatoria**

Se un regolamento di queste condizioni e/o l'ordine concreto dovesse essere o diventare non valido, fatte salve le altre condizioni del contratto. La prescrizione inefficace viene sostituita nell'ambito di un'interpretazione strutturata ad hoc con la disposizione effettiva che più le si avvicina.

## **21. Scelta della legge**

I rapporti giuridici tra noi e il Fornitore sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).